

CCLI SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1952Presidenza del Presidente **CORRIAS ALFREDO***La seduta è aperta alle ore 18.*

FALCHI PIERINA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Parere del Consiglio sulla proposta di legge Fadda, Cara ed altri concernente: «Sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni, mediante la valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'Isola. Istituzione dell'«Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna»».

(Continuazione della discussione e rinvio alla Commissione).

CASU (P.S.d'A.) rileva l'importanza della proposta di legge in esame, la quale, peraltro, impostando decisamente il problema della rinascita sarda, abbisogna di un esame approfondito ed obiettivo. Due sono secondo l'oratore, gli aspetti rilevanti della proposta: in primo luogo, il suo carattere nazionale; in secondo luogo, le sue modalità di attuazione.

Dal primo punto di vista, l'oratore concorda con i presentatori della proposta di legge; sotto il secondo aspetto, afferma che devono essere fatte le più ampie riserve al fine della difesa vuoi delle prerogative autonomistiche della Regione Sarda, vuoi degli interessi economici e sociali dell'Isola. Si nota, infatti, nel progetto, come gli interessi della Regione siano posti in secondo piano rispetto a quelli nazionali, che predominano; lo scopo della legge, in sostanza,

sembra solo quello di assorbire l'eccedenza di popolazione dell'Italia peninsulare, ed a tale impostazione è connessa tutta una procedura di applicazione, che mantiene salvo il principio della prevalenza degli interessi nazionali rispetto a quelli regionali. Gli organi regionali sono, in tal modo, assolutamente ignorati, senza tener conto che si tratta di materie sulle quali la Regione ha potestà diretta e primaria.

E' ben vero che la Commissione consiliare ha cercato di ovviare agli inconvenienti del progetto con l'aggiunta, nell'articolo 1, della formula: «udita la Regione per i problemi che interessano più particolarmente l'Isola», ma è altrettanto vero che tale precauzione non può essere sufficiente, poichè il Ministro competente non avrà alcun obbligo di accettare i pareri e le proposte della Regione; nè, d'altronde, può soddisfare l'aumento a ventuno del numero dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Opera con la inclusione di quattro rappresentanti della Regione — i quali ultimi resterebbero sempre in minoranza —.

Manca, dunque, una seria possibilità di difesa dell'Istituto autonomistico: se la legge in esame andasse in esecuzione senza alcuna modifica, si creerebbe in Sardegna un altro ente autonomo, diverso dall'Ente regione, e ad esso sovrapposto, in quanto l'interesse di sistemare in Sardegna la sovrappopolazione di altre regioni prevarrebbe sull'interesse delle stesse popolazioni sarde.

L'oratore mette quindi in rilievo come all'articolo 25 del progetto si afferma che l'Opera, per il conseguimento dei suoi fini, può avvalersi degli organi e degli uffici della

Regione; il che significa che alla Regione potrà essere sottratta anche la libertà di usare i propri organi ed uffici e che questi potranno essere messi a disposizione di un ente che potrà disporne, come e quando vorrà, anche per interessi che potrebbero prescindere da quelli veri dell'Isola; disposizione evidentemente assurda, che dimostra, tuttavia, come non si abbia alcuna fiducia nella capacità dell'Istituto autonomistico di redimere l'Isola.

L'oratore afferma che il Consiglio regionale ha il dovere di protestare energicamente contro tale impostazione: occorre darsi un *habitus* mentale di schietta marca autonomistica e convincersi che teorie e problemi, anche se universalmente accettati, debbono in Sardegna essere esaminati in una luce particolare. Per giustificare tale asserto, l'oratore si diffonde in un esame delle caratteristiche particolari dell'ambiente sardo, affermando che ci si trova di fronte ad una economia assurda e disordinata, cosicchè un intervento al fine di promuovere la rinascita dell'Isola deve interessare tutto l'ordinamento produttivo. Quattro elementi basilari, secondo Casu, vengono in rilevanza: 1) grave disoccupazione della popolazione agricola sarda; 2) bassa densità demografica e scarsa attività di mercato; 3) notevole capacità ricettiva dei terreni sardi per incremento di lavoro e per investimento di capitali; 4) carenza di circolante e di capitali di investimento.

Per quanto tutti gli studiosi di cose sarde siano concordi nel rilevare tali elementi, tuttavia gravi sono le discordanze di indirizzi al fine di promuovere la rinascita dell'Isola. Attualmente le diverse tesi possono riassumersi nelle seguenti: 1) la rinascita dell'Isola deve basarsi sul ripopolamento; tesi che, così come è stata formulata dall'Alivia, ha un contenuto piuttosto teorico; 2) la rinascita dell'Isola è condizionata alla valorizzazione massima dei comprensori di maggiore suscettibilità; tesi che limita l'azione a particolari zone senza incidere nell'intero ordinamento; 3) la rinascita sarda è condizionata alla modifica dell'ordinamento produttivo con conseguente incremento generale e diffuso del lavoro; tesi che sembra la più accettabile.

In sostanza — secondo l'oratore — il problema sardo si può risolvere soltanto con ingenti capitali; in Sardegna si ha solo il frutto della nuda terra e non anche quello

dei capitali investiti nel terreno, come accade in altre regioni passate dalla coltura estensiva a quella intensiva attraverso un'opera secolare di valorizzazione. Oggi l'intensità di lavoro nell'Isola è di sole 12,5 giornate per ettaro; se si aumentasse quest'indice di appena 8 giornate, l'agricoltura sarda assorbirebbe tutto il potenziale di lavoro esistente nell'Isola.

L'oratore è del parere che, se si dedicatesse uno sforzo a determinate zone o località, la Sardegna risulterebbe divisa in compartimenti, dei quali alcuni (pochi e piccoli) si troverebbero in una posizione di privilegio, ed altri (molti e grandi) sarebbero a questi sottoposti. Il disegno di legge, quindi, presenta dal punto di vista economico e sociale il fondamentale difetto di non tendere alla valorizzazione del potenziale di ricchezza dell'agricoltura sarda e del lavoro inutilizzato del grande numero dei disoccupati sardi.

L'oratore passa quindi ad esaminare i rapporti esistenti tra l'ente cui si vuole dar vita e il Piano di rinascita previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna. Poichè nell'ordine del giorno Masia si fanno voti perchè venga portato a termine lo studio del Piano, l'oratore osserva che, evidentemente, lo stesso Masia ritiene che la proposta di legge Fadda non sia — quand'anche venisse approvata dal Parlamento — sufficiente a valorizzare tutte le risorse dell'Isola, come i proponenti invece sembrano ritenere. La proposta di legge deve essere completata con una legge adeguata sulla riforma fondiaria e con un piano che affronti il problema sardo nella sua integralità.

Ritiene che il Consiglio debba approvare il disegno di legge in discussione affermando però i seguenti principi: 1) il piano della valorizzazione della Sardegna deve comprendere il Piano della vera rinascita economica e sociale dell'Isola; 2) l'ente destinato a questo scopo deve strettamente coordinare il proprio lavoro con quello dell'Amministrazione regionale, di concerto con gli organi statali; 3) l'interesse regionale non deve essere sacrificato all'interesse nazionale, ma questo deve essere considerato conseguenza del primo.

Ove questi principi non venissero accolti, l'oratore ritiene che il Consiglio dovrebbe farsi promotore di una nuova proposta di legge. (*Consensi*).

SERRA (D.C.), *relatore*, esordisce osservando che quasi tutte le osservazioni fatte dai vari oratori erano già state avanzate in sede di esame del progetto di legge da parte della Commissione. I punti sui quali gli oratori si sono soffermati con particolare attenzione sono i seguenti: 1) se il Consiglio sia competente ad esprimere il suo parere sulla proposta di legge Fadda e — ove lo si ritenga competente — se sia opportuno che esso esprima ora questo parere; 2) se debba esprimersi un parere favorevole o contrario; 3) se sia il caso di passare all'esame dei singoli articoli.

Dopo aver ricordato, sul primo punto, il parere di D'Angelo e di Era e dopo aver illustrato il parere della Commissione, l'oratore esorta i consiglieri ad evitare nella presente occasione un eventuale conflitto tra lo Stato e la Regione sull'interpretazione dell'articolo 51 dello Statuto speciale, non ritenendo che si possa sollevare una discussione sulla competenza del Consiglio regionale oggi che esso adempie ad un diritto, che è anche un dovere.

Sul secondo punto — se si debba, cioè, dare un parere favorevole o meno —, Serra rileva che i vari settori del Consiglio hanno espresso il proprio parere favorevole in linea di massima, e osserva che le obiezioni che sono state fatte riguardano, più che altro, questioni secondarie. Soltanto Meloni e Casu hanno manifestato sostanziali divergenze dall'impostazione della proposta di legge, quantunque il secondo abbia annunciato il suo voto favorevole. L'oratore crede che sia opportuno che il Consiglio dia sulla proposta di legge un voto unanime.

Circa il terzo punto, Serra ritiene che il Consiglio non sia invitato a dare un parere su ogni singolo articolo della proposta di legge, ma debba limitarsi ad esprimere un parere sul complesso della legge, accompagnandolo, semmai, con le riserve che si ritengono necessarie in via generale, e con una serie di osservazioni formulate da un comitato apposito nominato dalla Presidenza del Consiglio. (*Approvazioni*).

CREPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, precisa che, dato che non si tratta di sostenere un atto della Giunta, questa si trova nella stessa posizione dei consiglieri. Purtuttavia, è doveroso che anche la Giunta esprima il suo punto di vista.

Circa la questione pregiudiziale avanzata da D'Angelo nella seduta di ieri, l'oratore è dell'avviso che il Consiglio debba esprimere il parere sul complesso della proposta di legge, sia per riguardo verso il Parlamento, che per ragioni di opportunità. Tale opportunità, secondo l'oratore, è evidente se si tiene conto della fase in cui si trova la proposta di legge.

Il Presidente Crespellani afferma quindi che prima di tutto il Consiglio deve dare una risposta alla domanda se sia utile o meno alla Sardegna la sistemazione nel suo territorio della sovrappopolazione di altre regioni. Secondo l'oratore, a tale domanda si può dare una risposta affermativa: non bisogna però farsi eccessive illusioni, perchè la Sardegna potrà accogliere un centinaio di migliaia di lavoratori, e non oltre. E' noto, infatti, che la Sardegna è suscettibile di un notevole incremento produttivo, ma che, d'altra parte, la popolazione dell'Isola è in aumento. Si potrebbe giungere ad un certo momento in cui il ritmo dell'incremento produttivo verrebbe a superare quello dell'incremento demografico: in tal caso, la differenza potrebbe essere coperta con le popolazioni immigrate nell'Isola, al fine di garantire l'equilibrio tra l'aumento di produzione e quello di popolazione. Si tratta, in altri termini, di un problema di proporzioni. Indubbiamente, al momento attuale, la Sardegna non è in condizioni di accogliere lavoratori di altre regioni: l'immigrazione in Sardegna di unità lavorative provenienti da altre regioni deve essere preceduta da un incremento della produttività e dall'assorbimento dei lavoratori sardi disoccupati.

Passando ad esaminare la struttura e le attribuzioni dell'«Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna», l'oratore rileva come a tale ente siano state assegnate facoltà che possono apparire in contrasto con le finalità di altri istituti già esistenti ed operanti nell'Isola e persino con l'ordinamento costituzionale vigente. Per attuare taluno dei fini elencati nell'articolo 3, l'Opera dovrebbe addirittura avere la potestà legislativa; il che è assurdo. Nello stesso articolo 3 si elenca tutta una serie di poteri dell'organizzazione statale che non possono essere delegati ad un ente che, pur avendo finalità pubbliche, ha semplicemente carattere amministrativo.

La necessità di limitare i poteri dell'Ope-

ra e di coordinarli con quelli veramente costituzionali degli organi regionali, non deriva soltanto da astratte ragioni giuridiche, nè soltanto dalla legittima difesa dei poteri della Regione, ma da un'esigenza pratica, perchè, allorquando nuove famiglie di lavoratori si fissassero stabilmente in Sardegna, esse diventerebbero parte della popolazione sarda sulla quale la Regione ha giurisdizione. E' quindi da escludere in questa materia una iniziativa affidata ad un Ente, sia pure vigilato dallo Stato e dalla Regione, ma avulso dall'intervento diretto e costante della Regione.

Perciò, nel parere che il Consiglio deve esprimere sul progetto di legge, deve essere messa in evidenza la posizione preminente che spetta alla Regione, nonchè la necessità di un coordinamento dell'Opera con l'E.T.F.A.S.; coordinamento che non può avvenire direttamente fra i due Enti, ma deve essere eseguito dalla Regione. Anche l'attività della Cassa per il Mezzogiorno e quella dell'Ente del Flumendosa devono essere inquadrare nella visione generale e unitaria che la Regione ha del problema sardo, perchè, attraverso iniziative non coordinate, si raggiungerebbero certamente risultati non soddisfacenti.

Il Presidente Crespellani sostiene quindi che il Consiglio, oggi, dovrebbe limitarsi, nell'esprimere il suo parere sulla proposta di legge in discussione, ad affermare la possibilità e l'utilità di realizzare il fine cui la proposta tende; ad affermare l'opportunità che siano apprestati mezzi adeguati a questo fine e ad invitare il Parlamento affinché proceda ad un migliore coordinamento dell'Opera di valorizzazione con le istituzioni attualmente vigenti e con l'organizzazione regionale.

Dichiara di concordare con Serra perchè si approvi un ordine del giorno generico che esprima il parere favorevole del Consiglio e che il problema posto dalla proposta di legge Fadda venga avviato a soluzione con una legge di rapida attuazione.

Conclude dichiarando di concordare ancora con Serra nel ritenere opportuno che detto ordine del giorno sia accompagnato da una relazione che illustri alla Commissione parlamentare — cui è affidato il compito di un dettagliato esame della proposta di legge — il punto di vista della Regione Sarda: il che consentirebbe al Parlamento di esamina-

re un testo di proposta di legge che armonizzi i vari concetti espressi in sede di Commissione consiliare. (*Consensi*).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'ordine del giorno Era - D'Angelo - Murretti - Giua Elio - Corda:

«Il Consiglio regionale della Sardegna, presa in esame la proposta di legge nazionale Fadda ed altri avente per oggetto: "Sistemazione in Sardegna della sovrappopolazione di altre regioni mediante valorizzazione delle risorse agricole ed industriali dell'Isola. Istituzione dell'Opera per la valorizzazione nazionale della Sardegna"; rilevato che tale iniziativa legislativa tende a far convergere le risorse e le possibilità nazionali verso la soluzione del problema sardo nel suo complesso e particolarmente nel suo singolare aspetto di sensibile carenza demografica su uno spazio di notevole capacità recettiva in rapporto alle risorse potenziali del suo suolo, del suo sottosuolo e del suo litorale; riaffermata la necessità che, indipendentemente da tale iniziativa legislativa, siano in ogni caso e quanto prima portati a termine lo studio, l'approvazione e l'attuazione del Piano organico per la rinascita economico-sociale della Sardegna, previsto dall'articolo 13 dello Statuto speciale, che costituisce per lo Stato un solenne impegno costituzionale; prende atto con compiacimento che gli organi legislativi dello Stato dimostrano con tale disegno di legge di voler intraprendere l'attuazione delle norme costituzionali tendenti ad una coordinata realizzazione pratica del risorgimento economico-sociale della Sardegna».

MASIA (D.C.) chiede una sospensione della seduta per esaminare la possibilità di un accordo fra i vari Gruppi ed arrivare in tal modo ad un voto unanime del Consiglio.

MELIS (P.S.d'A.) crede che non si riuscirà, durante la sospensione chiesta da Masia, a giungere alla formulazione di un ordine del giorno che esprima il parere unanime del Consiglio.

Rilevata l'impossibilità di elaborare rapidamente detto ordine del giorno, chiede che si passi all'esame del disegno di legge numero 151.

DESSANAY (P.C.I.) chiede che la Commissione consiliare sia incaricata di rivedere tutto il materiale concernente la proposta di legge Fadda, tenendo conto delle osservazioni fatte dal Consiglio. La Commissione dovrebbe preparare il testo definitivo della relazione-parere e dell'ordine del giorno che il Consiglio dovrebbe approvare in una seduta della presente tornata.

ERA (P.N.M.) si associa alla proposta di Dessanay.

CRESPPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, non ritiene opportuno che nella relazione vengano inserite delle osservazioni sui singoli articoli della proposta di legge.

CASTALDI (D.C.) precisa che le osservazioni fatte dal Consiglio devono essere trasmesse alla Commissione parlamentare, qualunque sia la forma che si voglia dare alla relazione-parere.

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara di concordare col Presidente Crespellani e con Castaldi.

PRESIDENTE invita il Presidente della Commissione consiliare competente a fissare la data della riunione della Commissione.

CONTU (P.S.d'A.), *Presidente della prima Commissione integrata*, fissa per lunedì alle ore 10 e 30 la riunione della Commissione.

Continuazione della discussione e approvazione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3». (151)

(Discussione degli articoli).

Art. 1

(Testo della Giunta)

L'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3, è sostituito dal seguente:

«Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruanti del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione viene corrisposta un'indennità pari a lire 600.

Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno integrativo di lire 60 giornaliere per ogni familiare a carico.

L'indennità complessiva giornaliera spettante agli allievi aventi famiglia a carico non può comunque essere inferiore alle lire 700 e superiore alle 800.

Ai lavoratori che percepiscono il sussidio di disoccupazione viene corrisposta una indennità globale pari a lire 400 al giorno».

(Testo della Commissione)

L'articolo 5 della legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3, è sostituito dal seguente:

«Ai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e non fruanti del sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 600 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno di lire 60 giornaliere per ogni familiare a carico.

L'indennità complessiva spettante agli allievi aventi famiglia a carico non può comunque essere inferiore alle lire 700 e superiore alle lire 900.

Ai lavoratori che percepiscono il sussidio di disoccupazione viene corrisposta una indennità globale pari a lire 400 al giorno».

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Borghero - Zucca - Ibbia - Torrente - Sotgiu Girolamo:

«Articolo 1 - (terzo comma) sostituire: "Agli allievi aventi famiglia a carico spetta inoltre un assegno integrativo di lire 115 giornaliere per ogni familiare a carico, e di lire 95 per la moglie" - (quarto comma): "soppresso"».

BORGHERO (P.C.I.) richiama ancora una volta l'attenzione del Consiglio sul genere di lavoro prestato dagli allievi dei cantieri, sostenendo che, avendo questo lavoro le stesse caratteristiche dei lavori di edilizia, agli allievi dovrebbe essere corrisposto lo stesso trattamento economico concesso ai lavoratori dell'edilizia.

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara che la Commissione ha espresso a maggioranza parere contrario all'emendamento Borghero.

ro ed altri, che anche alla Commissione era stato presentato, sebbene sotto altra forma. Le ragioni di tale parere sono riportate nella relazione.

Dopo aver fatto osservare che gli allievi dei cantieri mantengono la loro qualifica di disoccupati, rileva che, se si approvasse l'emendamento Borghero, si avrebbero gravi conseguenze nella ripartizione complessiva dei cantieri, ed il numero degli allievi che verrebbero assunti si ridurrebbe a quasi la metà.

TORRENTE (P.C.I.) osserva innanzitutto che i cantieri di lavoro nazionali e regionali hanno perduto la loro fisionomia originaria. Con i cantieri scuola di lavoro oggi nel Meridione si rimedia a tutto; lo stesso Assessore Deriu ha parlato di opere pubbliche eseguite con i cantieri di lavoro. Perciò, oggi gli allievi dei cantieri devono essere considerati dei veri e propri operai.

Circa l'affermazione secondo la quale il numero degli allievi dei cantieri di lavoro diminuirebbe notevolmente se fosse approvato l'emendamento, l'oratore osserva che tale riduzione può essere evitata aumentando lo stanziamento destinato ai cantieri di lavoro. Sostiene anche che non si deve temere la reazione del Governo; infatti, i precedenti della maggiore retribuzione assegnata dalla Regione ai propri impiegati e ai maestri delle scuole popolari regionali dovrebbero essere sufficienti a dissipare ogni timore.

Conclude invitando il Consiglio ad approvare l'emendamento.

CASTALDI (D.C.) fa notare che in qualche centro sono stati gli allievi stessi a chiedere di dividersi in turni pur di poter essere tutti assunti nei cantieri. A Torrente chiede di indicare il capitolo dal quale si potrebbe stornare una qualche somma per aumentare lo stanziamento in favore dei cantieri di lavoro.

DESSANAY (P.C.I.) osserva che il ragionamento della maggioranza potrebbe portare alla conseguenza estrema di ridurre a cento lire la retribuzione giornaliera agli allievi dei cantieri di lavoro per consentire in questo modo a tutti i 40.000 disoccupati esistenti in Sardegna di essere avviati al lavoro.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara che, se le ragioni di opportunità giuridiche nonché il vivo senso di responsabilità che non gli consentono di accogliere l'emendamento Borghero fossero ben presenti ai proponenti dello emendamento medesimo, questi forse non insisterebbero tanto su di esso.

Il fatto che con i cantieri di lavoro si facciano opere di rilevante interesse pubblico — ciò che può citarsi a vanto del suo Assessorato —, non serve a dimostrare la fondatezza della tesi sostenuta da Torrente. Infatti, il fine preminente dei cantieri di lavoro non è quello di fare opere pubbliche, ma è quello di assistere ed istruire i lavoratori disoccupati. Le vere e proprie opere pubbliche, nel periodo del massimo lavoro, occupano pochi operai, mentre i cantieri di lavoro tendono ad occuparne il maggior numero possibile.

Benchè la Regione non si proponga di fare «la politica dei cantieri di lavoro», tuttavia questo sistema di intervento, nei periodi di emergenza, costituisce un notevole sollievo alla disoccupazione, per cui ai cantieri si dovrà — purtroppo — ricorrere anche in avvenire. L'emendamento Borghero, quindi, non fa che limitare i mezzi che consentono un intervento a sollievo della disoccupazione. D'altra parte, il Consiglio deve evitare in ogni modo il rinvio governativo.

A questi motivi giuridici, inoltre, occorre aggiungerne un altro di opportunità, che consiste nell'evitare una sensibile disparità tra la retribuzione percepita dagli allievi dei cantieri di lavoro regionali e quella percepita dagli allievi dei cantieri statali.

L'Assessore Deriu fa quindi osservare che la legge che disciplina l'istituzione dei cantieri di lavoro è stata fatta per la manovallanza generica (che nei cantieri deve essere istruita); gli allievi hanno diritto all'assistenza mutualistica e agli assegni familiari (come i braccianti agricoli), sono regolarmente assicurati contro gli infortuni e lavorano sette ore e non otto.

L'oratore ricorda che lo stesso Borghero gli ha chiesto diverse volte di istituire dei turni, addirittura settimanali, fra gli allievi dei cantieri, al fine di agevolare il maggior numero di disoccupati. Indica quindi il numero dei cantieri che potrebbero essere istituiti a seconda delle diverse retribuzioni: 192 con l'attuale trattamento, 131 con la modifica proposta dalla Giunta, 118 con

quella proposta dalla Commissione e 90 con quella proposta da Borghero.

PRESIDENTE mette in votazione i primi due commi dell'articolo nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Mette in votazione l'emendamento Borghero ed altri relativo al terzo comma.

(Non è approvato).

Mette in votazione il terzo comma del testo della Commissione.

(E' approvato).

Mette in votazione l'emendamento Borghero relativo al quarto comma.

(Non è approvato).

Mette in votazione il quarto comma nel testo della Giunta.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvata).

Art. 2

(Testo della Giunta)

L'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3, è sostituito dal seguente:

«Le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'Ente gestore.

A tali spese l'Amministrazione regionale concorre con un contributo non superiore al 10 per cento della somma da essa stanziata per ciascun cantiere.

Le spese per l'organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro gravano sul bilancio della Regione Sarda, rubrica dell'Assessorato del lavoro e previdenza sociale».

(Testo della Commissione)

L'articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3, è sostituito dal seguente:

«Le spese occorrenti per l'acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari, nonché quelle relative ad eventuali espropri, sono a carico dell'Ente gestore.

In caso di riconosciuta incapacità finanziaria degli Enti gestori a sostenere l'onere, l'Amministrazione regionale concorre a tali spese con un contributo non superiore al 10 per cento della somma da essa stanziata per ciascun cantiere.

Le spese per l'organizzazione e per il funzionamento dei cantieri di lavoro e le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, gravano sul bilancio della Regione Sarda, rubrica dell'Assessorato del lavoro e previdenza sociale».

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Era:

«Articolo 2 _ al terzo comma del testo presentato dalla Commissione sostituire il terzo comma nel testo presentato dalla Giunta».

ERA (P.N.M.) illustra l'emendamento. Invita la Commissione a ritirare la modifica da essa proposta, essendo molto difficile distinguere i Comuni abbienti da quelli meno abbienti.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara di concordare con Era: la modifica della Commissione — se approvata — non consentirebbe la necessaria sollecitudine nell'istituzione dei cantieri.

MELIS (P.S.d'A.), *relatore*, dichiara di ritirare la modifica proposta dalla Commissione, presumendo di poter fare ciò in qualità di presentatore della proposta medesima in sede di Commissione.

FILIGHEDDU (D.C.) crede che la discriminazione fra Comuni abbienti e non abbienti possa essere mantenuta adottando la espressione: «può concorrere»; in tal modo verrebbe anche evitato il pericolo delle lungaggini burocratiche.

PRESIDENTE mette in votazione il primo e il secondo comma dell'articolo nel testo della Commissione.

(Sono approvati).

Mette in votazione il terzo comma nel testo della Giunta con la modifica proposta da Filigheddu.

(E' approvato).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo nel testo della Commissione.

(E' approvata).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Filigheddu - Giua Angelo:

«Articolo 2 bis. Le disposizioni che precedono si applicano ai cantieri istituiti a carico del bilancio 1952, anche se autorizzati precedentemente all'approvazione della presente legge».

FILIGHEDDU (D.C.) illustra l'emendamento.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, si dichiara favorevole all'emendamento, ma sottolinea l'opportunità di includere anche i cantieri di lavoro istituiti coi fondi dell'esercizio finanziario del 1951.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, suggerisce la formula proposta dall'Assessore al lavoro: «Articolo 2 bis - Le disposizioni che precedono si applicano ai cantieri istituiti a decorrere dal primo gennaio 1952, anche se autorizzati precedentemente all'approvazione della presente legge».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Filigheddu - Giua Angelo nella formula proposta dal Presidente della Giunta.

(E' approvato).

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 1950, numero 3».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	38
votanti	37
maggioranza	19
favorevoli	35
contrari	2
astenuiti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Busalai - Castaldi - Cerioni - Contu - Corda - Corona Loddo Claudia - Corrias Efisio - Cossu - Covacovich - Crespellani - D'Angelo - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Lay - Masia - Medda - Melis - Muretti - Murgia - Pasolini - Pernis - Pinna - Pirastu - Sanna - Sechi Eufemia - Serra - Stangoni - Stara - Torrente.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 21 e 45.